


ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

**ASSE I – Miglioramento della competitività nel settore
agricolo e forestale**
**MISURA 121 – “Ammodernamento delle aziende
agricole”**

**Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione
degli aiuti**

INDICE

PREMESSA.....	3
1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI	3
1.1. Tipologia degli aiuti.....	3
1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta	3
1.3. Domanda di pagamento dell'anticipo.....	4
1.4. Domanda di pagamento dell'acconto	5
1.5. Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere	7
1.6. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese	9
2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi	11
2.2. Autorizzazioni	12
2.3. Varianti al progetto ammesso.....	13
2.4. Adattamenti tecnici ed economici.....	15
3. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI.....	16
4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE	17
5. RICORSI	17
6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI	18
7 . CAUSE DI FORZA MAGGIORE	18
8. DISPOSIZIONI FINALI.....	19
9. SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO	19

PREMESSA

In prosieguo a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Misura 121, il presente allegato intende disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso, nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2646/10 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1.1. Tipologia degli aiuti

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nel caso di **aiuto in conto capitale** l'erogazione potrà avvenire con diverse modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Nel caso di **aiuto in conto interesse**, l'aiuto è concesso con riferimento a finanziamento bancario (mutuo agrario di miglioramento) con ammortamento non superiore a quindici anni e preammortamento massimo di due anni. Il tasso di interesse che regolerà il mutuo sarà quello di riferimento per i mutui di miglioramento fondiario. Sarà corrisposto il concorso nel pagamento degli interessi per l'intera durata del mutuo (preammortamento e ammortamento) quale differenza tra il tasso di riferimento stabilito nel contratto definitivo di mutuo ed il tasso minimo previsto a carico del beneficiario, pari allo 0,5 percento.

Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi sarà erogato con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (AGEA) e definite in un'apposita convenzione che l'istituto bancario dovrà stipulare direttamente con AGEA.

In ogni caso l'ammontare del concorso sugli interessi non potrà mai superare l'importo del contributo in conto capitale concedibile per le opere oggetto di aiuto.

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interessi o di accesso al credito per la quota privata degli investimenti ammessi (finanziamento bancario integrativo), il relativo finanziamento potrà essere assistito da operazioni di ingegneria finanziaria conformemente a quanto disposto dagli artt. da 50 a 52 del Reg. CE 1974/06.

Allo scopo è stato costituito apposito Fondo di garanzia presso ISMEA e sono state trasferite le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione delle garanzie in favore dei beneficiari della Misura 121 che faranno richiesta di accesso al fondo. Tale richiesta deve essere presentata ad ISMEA nel rispetto della procedura stabilita dallo stesso Istituto a cui è stata affidata la gestione del fondo.

1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario superi l'importo di € 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia. Per le domande di aiuto plurimisura l'importo da considerare ai fini della richiesta del certificato antimafia è costituito dalla somma del contributo concesso per ciascuna Misura.

A tal riguardo dovrà essere prodotto, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento dell'aiuto, il certificato d'iscrizione del beneficiario presso la CCIAA riportante l'apposita dicitura antimafia, con data di rilascio non anteriore a sei mesi. La richiesta alla Prefettura competente per territorio verrà effettuata d'ufficio.

Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazioni e acconti).

1.3. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di anticipo, garantito da fideiussione in favore di AGEA, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro i termini e stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.

La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata della documentazione di seguito elencata, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 comma 12 del Reg. CE 679 del 14 luglio 2011 l'importo dell'anticipo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fidejussione bancaria o polizza fideiussoria) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Tale procedura è riportata nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10 e descritta nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La predetta fideiussione sarà svincolata direttamente da AGEA.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento di anticipo, sottoscritta dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa);
- certificato della CCIAA in originale, con data di rilascio non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art.10 (nel caso di contributo

concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso sia stato già prodotto a corredo di domande di pagamento di altre Misure del PSR 2007-2013 certificato della CCIAA in corso di validità alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario potrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato.

1.4. Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di pagamento corredata della necessaria documentazione deve essere presentata secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Le ditte ammesse ai benefici in data precedente all'approvazione del presente provvedimento devono presentare le domande di pagamento di acconto su SAL all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di competenza se hanno partecipato al Bando della Misura 112 "Pacchetto giovani" e all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Responsabile della Misura 121 se hanno partecipato all'Avviso di selezione di PIF; il Responsabile della Misura provvederà al successivo inoltro della domanda e del relativo fascicolo all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per l'istruttoria.

E' possibile presentare massimo due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori e ciascuna domanda deve essere obbligatoriamente supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici che giustifichi l'erogazione del contributo richiesto in acconto.

La prima domanda di pagamento dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso; la stessa deve essere presentata entro e non oltre il 31/10/2011 nel caso di provvedimento di concessione adottato entro il 31/12/2010. Per i beneficiari dei provvedimenti di concessione adottati dopo il 31/12/2010 la precitata domanda deve essere presentata entro e non oltre 10 mesi dalla data di comunicazione di concessione degli aiuti.

Nel caso in cui non sia stata erogata alcuna anticipazione sul contributo concesso la seconda domanda di acconto potrà riguardare un importo di contributo compreso tra il 30 % e il 60 % del contributo totale concesso.

Nel caso sia stata erogata un'anticipazione sul contributo concesso può essere presentata un'unica domanda di acconto, nei termini stabiliti per la prima domanda di pagamento, per un importo compreso tra il 30 % ed il 40% del contributo totale concesso, qualora l'anticipo corrisponda al 50 %. Tale domanda potrà essere presentata a seguito di uno stato di avanzamento dei lavori che giustifichi tale richiesta e, pertanto, a prescindere dall'importo all'anticipazione erogata.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori, sottoscritta dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, il funzionario regionale incaricato apporrà la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 121- PSR Puglia 2007-2013";
- copia degli assegni e dei bonifici;

- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario o dell'Ufficio postale, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati con timbro e firma del direttore dei lavori o di tecnico abilitato, nel caso non sia prevista la nomina del direttore dei lavori;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili;
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione) realizzati all'interno di fabbricati;
 - planimetrie con l'indicazione della localizzazione dell'intervento, in caso di impianti arborei e di ammodernamento degli impianti di irrigazione;
- certificato della CCIAA in originale, con data di rilascio non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art.10, (nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso sia stato già prodotto a corredo di domande di pagamento di altre Misure del PSR 2007-2013 certificato della CCIAA in corso di validità alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario potrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato;
- copia dei titoli abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al "Modello 2" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- autocertificazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al "Modello 3" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica del numero di giornate impiegate;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, in cui si attesta il numero di giornate lavorative impiegate, e copia delle buste paga;
- relazione tecnico-agronomica che indichi, per unità di superficie, il numero di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole operazioni colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per singola operazione colturale, nel caso di opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi e/o da manodopera aziendale e/o extra aziendale;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato rilasciata da vivai autorizzati, in caso di impianti arborei. Si precisa che nel caso di nuovi impianti di oliveti da olio dovranno essere utilizzate esclusivamente varietà previste dagli specifici disciplinari di produzione a DOP dell'area interessata.

1.5. Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine stabilito dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata dalla documentazione di seguito elencata, deve essere presentata all'Ufficio indicato nel provvedimento di concessione degli aiuti entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi. Entro tale data le spese sostenute a supporto dell'erogazione del saldo del contributo devono essere giustificate con fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere liberatorie e le stesse devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario dell'aiuto, come risultante dall'estratto del "conto corrente dedicato" allegato alla domanda di pagamento.

Le ditte ammesse ai benefici in data precedente all'approvazione del presente provvedimento devono presentare le domande di pagamento di saldo all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di competenza se hanno partecipato al Bando della Misura 112 "Pacchetto giovani" e all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Responsabile della Misura 121 se hanno partecipato all'Avviso di selezione di PIF; il Responsabile della Misura provvederà al successivo inoltro della domanda all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per l'istruttoria.

Il beneficiario dovrà allegare unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, sottoscritta dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, la seguente documentazione:

- elenco della documentazione allegata;
- documenti giustificativi dell'intera spesa, in originale e copia (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, il funzionario regionale incaricato apporrà la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 121- PSR Puglia 2007-2013";
- copia del Documento di Trasporto per i macchinari, impianti e le attrezzature;
- copia degli assegni e dei bonifici;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario o dell'Ufficio postale, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati con timbro e firma del direttore dei lavori o di tecnico abilitato, nel caso non sia prevista la nomina del direttore dei lavori;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
 - contabilità finale dei lavori, redatta in forma analitica, per le opere edili realizzate;
 - disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione) realizzati all'interno di fabbricati;

- planimetrie con l'indicazione della localizzazione dell'intervento, in caso di impianti arborei e di ammodernamento degli impianti di irrigazione;
- certificato della CCIAA in originale di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 art. 10, al fine della richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura competente (nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06). Nel caso in cui il certificato della CCIAA, sia stato già acquisito per l'erogazione di altri aiuti previsti dalle Misura del PSR 2007-2013 e sia ancora in corso di validità, il beneficiario dovrà presentare, in alternativa, specifica comunicazione nella quale dovrà indicare la Misura per la quale è stato presentato il suddetto certificato;
- copia dei titoli abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo di cui al "Modello 4" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- autocertificazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo di cui al "Modello 5" disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
- copia del documento di valutazione dei rischi e copia del piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., ove previsto;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, in cui si attesta il numero di giornate impiegate;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, in cui si attesta il numero di giornate lavorative impiegate, e copia delle buste paga;
- relazione tecnico-agronomica che indichi, per unità di superficie, il numero di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole operazioni colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per singola operazione colturale, nel caso di opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi e/o da manodopera aziendale e/o extra aziendale ;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) oppure Attestazione di regolarità contributiva in assenza di impiego di manodopera;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato rilasciata da vivai autorizzati, in caso di impianti arborei. Si precisa che nel caso di nuovi impianti di oliveti da olio dovranno essere utilizzate esclusivamente varietà previste dagli specifici disciplinari di produzione a DOP dell'area interessata;
- autorizzazione a svolgere l'attività di produzione vivaistica, nel caso di realizzazione di interventi nel comparto vivaistico;
- certificato di agibilità degli immobili oggetto di intervento, ove pertinente;
- in caso di realizzazione di interventi nel comparto zootecnia – allevamenti bovini da latte finanziati con risorse Health Check, copia degli accordi formali, stipulati con i caseifici e sottoscritti dalle parti interessate, a dimostrazione che il latte conferito è totalmente utilizzato per la produzione di trasformati freschi a forte tipicità;

- in caso di realizzazione di interventi nel comparto zootecnia – allevamenti bovini da latte finanziati con risorse Health Check, dichiarazione del beneficiario attestante che, per l'attività di filiera corta, viene utilizzata esclusivamente l'intera produzione aziendale di latte per la caseificazione in trasformati freschi a forte tipicità;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, di cui al “Modello 6”, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- richiesta di svincolo garanzia fideiussoria.

1.6. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dei bandi e/o dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

L'eleggibilità delle spese, sia per gli investimenti materiali che per quelli immateriali, decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.). In deroga a quanto innanzi, per i bandi già pubblicati (Pacchetto giovani e Progetti Integrati di Filiera) l'ammissibilità delle spese decorre dalla data del 01/01/2009, in conformità di quanto stabilito al paragrafo 8.b) della scheda della Misura 121. Eventuali spese sostenute a partire dal 01/01/2009 non saranno eleggibili agli aiuti in assenza di tracciabilità dei relativi pagamenti.

Gli investimenti fissi saranno ritenuti ammissibili agli aiuti a condizione che siano realizzati su superfici condotte dal beneficiario in proprietà o in affitto e, in quest'ultimo caso, sarà necessario acquisire l'autorizzazione del proprietario.

Rientrano tra le spese non ammissibili:

- l'acquisto e messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di animali;
- l'acquisto di diritti di produzione e di diritti di reimpianto vigneti;
- l'acquisto di dotazioni usate;
- la realizzazione o l'ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- l'acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- la realizzazione di serre nei comparti orticolo e floricolo con l'utilizzo di materie plastiche a durata non poliennale;
- gli investimenti funzionali all'adeguamento a norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali il cui rispetto deve essere già assolto al momento di presentazione della domanda di aiuto;
- gli “interventi di mera sostituzione” - di cui all'art. 2, comma 17, del Reg. CE n.1857/2006 - ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene (macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, ecc.) con altro bene (macchine o fabbricati nuovi, ecc.) senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata e senza superiori caratteristiche innovative, di riduzione dei costi d'uso e di impatto ambientale. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo (totale ristrutturazione) dei

fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Sono inoltre considerati interventi di mera sostituzione i nuovi impianti di specie arboree realizzati a dismissione di medesimo impianto a fine ciclo produttivo.

In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

1. fatture - fiscalmente in regola, registrate e quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
2. buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
3. documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- Assegno bancario emesso con la dicitura "non trasferibile" e con allegata copia della "traenza" del titolo rilasciata dall'Istituto di credito.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità, non potranno essere ammessi agli aiuti.

I pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato". E' consentito nel caso di interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto (deroga di cui al secondo capoverso del presente paragrafo) l'utilizzo per il pagamento delle relative spese di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa.

Il "conto corrente dedicato", intestato alla ditta beneficiaria, deve essere acceso prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali è stata fatta richiesta di finanziamento ed esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni contabili connesse alla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici e sullo stesso deve essere accreditata ogni erogazione dell'aiuto pubblico concesso (anticipazione, acconti e saldo) nonché le risorse finanziarie a carico dell'imprenditore che concorrono, quale quota privata, alla definizione del costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di attuazione del programma di investimento/operazione e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli investimenti/operazioni ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/operazioni ammesse ai benefici.

Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti effettuati, riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi, compresa anche la “quota privata” a carico della ditta beneficiaria.

Nel caso di acquisto terreni sarà considerata spesa effettivamente sostenuta quella riportata nell'atto notarile, fatte salve eventuali verifiche di congruità della stessa. Tale spesa deve risultare tracciabile da estratto conto.

Sia gli emolumenti che gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente dedicato”.

Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a condizioni che:

- a) I lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico redatto da tecnico abilitato);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome.

2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi

Il termine di ultimazione dei lavori è di 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti ai singoli beneficiari, pena l'esclusione dagli aiuti concessi e la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o di acconto sul contributo concesso, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto della procedura stabilita da AGEA.

Tale termine per giustificati motivi potrà essere prorogato sino ad un massimo di 6 mesi con l'applicazione delle riduzioni stabilite, per la Misura di riferimento, nella DGR n. 2646/2010.

Il predetto provvedimento prevede, in relazione all'entità, alla gravità e alla durata della violazione, una percentuale di riduzione dal 3 % al 7 % dell'aiuto. Si evidenzia che relativamente all'impegno “Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione” alla determinazione della percentuale di riduzione concorre in modo sostanziale l'ulteriore tempo richiesto per l'ultimazione degli interventi oltre il termine stabilito in concessione ovvero il numero di giorni di proroga richiesti e concessi. Quanto innanzi è riportato specificatamente nella scheda relativa a tale impegno della precitata DGR, pubblicata nel BURP n. 5 del 12/01/2011 (pagina 422 e seguenti).

2.2. Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali. Inoltre è fatto obbligo al beneficiario di presentare, a corredo della prima domanda di pagamento dell'acconto su stato di avanzamento di lavori (SAL), copia dei suddetti documenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

Nello specifico, in caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal DPR n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia: <http://ecologia.regione.puglia.it/> nella sezione "Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità".

2.3. Varianti al progetto ammesso

Fermo restando tutto quanto stabilito nei bandi in merito ad eventuali varianti al progetto ammesso ai benefici (nel caso dell'Avviso seconda fase di selezione di PIF – paragrafo 11.7 dell'Allegato 5), si precisa che le stesse possono essere proposte nei seguenti casi:

- per sopravvenute cause di forza maggiore;
- per motivi non individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto, a condizione che le varianti proposte non producano una riduzione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando pubblico e/o una modifica dei requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento del Piano degli investimenti proposto.

Le cause di forza maggiore sono elencate al successivo paragrafo 7.

La richiesta di variante deve essere presentata all'Ufficio che ha espletato l'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di aiuto, a cui compete l'esame della stessa, preliminarmente alla realizzazione degli interventi o all'effettuazione degli acquisti oggetto della variante. A seguito di valutazione della stessa l'esito della richiesta sarà comunicato alla ditta beneficiaria. In caso di esito favorevole per gli interventi/acquisti ammessi ai benefici a seguito della variante presentata potranno essere riconosciute le spese sostenute in data successiva alla presentazione all'Ufficio regionale competente della richiesta di variante. Eventuali spese sostenute per gli interventi in variante prima della data di presentazione della richiesta non saranno eleggibili agli aiuti.

La richiesta di variante deve essere presentata entro e non oltre 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione dei benefici, pena l'esclusione dagli aiuti, come stabilito dalla DGR 2646/2010. Le richieste presentate dopo tale termine (a tal fine farà fede la data di arrivo all'Ufficio regionale preposto nel caso di consegna a mano o la data apposta dall'Ufficio postale accettante in caso di invio tramite posta) non potranno essere esaminate e, pertanto, dovrà essere realizzato il progetto originariamente approvato, pena l'esclusione dagli aiuti.

La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi, applicazione del prezzario del S.I.I.T. Puglia Basilicata, ecc.) e di quanto altro stabilito nei relativi bandi/avvisi.

Per quanto attiene i bandi/avvisi già pubblicati, nel caso dell'Avviso PIF si fa riferimento all'Allegato 5 (paragrafo 9 – Determinazione dei costi) mentre per il Bando Misura 112 - Pacchetto giovani si fa riferimento all'Allegato A (paragrafo 13 – punto 7 e successive precisazioni).

Costituisce documentazione indispensabile per l'esame della variante, da produrre obbligatoriamente a corredo della stessa:

- relazione di variante (con circostanziata descrizione della motivazione che ha determinato la richiesta, degli interventi/acquisti oggetto di variante e con esplicitazione della non variazione in diminuzione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria al Piano degli investimenti aziendali oggetto di variante, ecc.);
- computo metrico di variante e quadro riepilogativo comparativo degli interventi e degli importi ammessi a finanziamento con quelli proposti in variante;
- elaborati grafici di variante, ove pertinenti;
- n. 3 preventivi di spesa con relazione giustificativa di scelta, ove pertinente.

Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso. Qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento; gli stessi saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

Ulteriori disposizioni relative all'Avviso di selezione di PIF.

Per i progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso per la selezione di PIF la richiesta di variante deve essere presentata dal Legale Rappresentante del PIF ed indirizzata all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare N. Sauro n. 45/47 – Bari 70121.

Al fine di consentire una valutazione contestuale delle varianti proposte dai diversi soggetti beneficiari aderenti allo stesso PIF, si stabilisce che il Legale Rappresentante deve presentare congiuntamente, nell'ambito di un'unica richiesta di variante, le eventuali varianti richieste dalle ditte aderenti allo stesso PIF e beneficiarie delle diverse Misure previste nei PIF.

E' consentita la presentazione da parte del Legale Rappresentante del PIF di n. 2 richieste di variante, attinenti ai beneficiari delle Misure 121 e 123 interessati, entro il termine stabilito (15 mesi dalla data del provvedimento di concessione). Eventuali richieste di variante presentate in data precedente all'adozione del presente provvedimento e con riferimento a richieste formulate da singole imprese associate non rientreranno in tale conteggio.

In relazione a quanto innanzi stabilito le ditte beneficiarie delle Misure 121 e 123, in caso di richiesta di variante, dovranno far pervenire tale richiesta con tutta la relativa documentazione prevista a corredo al Legale Rappresentante del PIF per consentire allo stesso di procedere al successivo invio congiunto nel rispetto di quanto stabilito con il presente provvedimento e con la DGR 2646/2010.

Le richieste saranno esaminate dai Responsabili delle Misure interessate e le risultanze saranno sottoposte ad ulteriore valutazione congiunta al fine di verificare se l'insieme delle stesse possa snaturare le finalità e gli obiettivi previsti con la realizzazione del Progetto Integrato di Filiera.

Resta valido tutto quanto precedentemente stabilito nella parte generale del presente paragrafo.

L'esito della richiesta di variante sarà comunicato al Legale Rappresentante del PIF ed a ciascuna ditta interessata.

Ulteriori disposizioni relative al Pacchetto Multimisura Giovani.

Per i progetti ammessi nell'ambito del "Pacchetto Multimisura Giovani" eventuali variazioni o revisioni del Piano aziendale approvato dovranno essere richieste dal giovane beneficiario o dal Legale rappresentante della società, in caso di insediamento in forma associata, all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente.

Resta valido tutto quanto precedentemente stabilito nella parte generale del presente paragrafo.

L'esito della richiesta di variante sarà comunicato a ciascuna ditta interessata. In caso di esito negativo della richiesta di variante il Giovane beneficiario del Pacchetto resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso si provvederà alla revoca di

tutti i benefici concessi nell'ambito del Pacchetto, compreso il premio di primo insediamento, e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

2.4. Adattamenti tecnici ed economici

Fermo restando tutto quanto stabilito nei bandi in merito agli adattamenti tecnici ed economici al progetto ammesso ai benefici (nel caso dell'Avviso seconda fase di selezione di PIF – paragrafo 11.7 dell'Allegato 5), si precisa che gli “adattamenti tecnici ed economici”, quali modesti adattamenti tecnici anche con limitate variazioni di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal beneficiario finale e dal direttore dei lavori, a condizione che:

- l'adattamento riguardi lo stesso “Comparto”, “Fabbisogno di intervento” e “Investimento prioritario”, così come riportati nella tabella di cui al par. 6 “Campo d'azione” della scheda di Misura 121 del PSR Puglia 2007-2013;
- sia mantenuto almeno lo stesso livello tecnologico;
- eventuali adattamenti per i quali è prevista l'acquisizione di preventivi di spesa siano stati sottoposti preventivamente alle procedure previste dal bando (n. 3 preventivi di ditte diverse in concorrenza con giustificazione della scelta operata, ecc.).

Tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

Nel caso l'adattamento tecnico ed economico consista nella realizzazione di un intervento o nell'acquisto di macchine e attrezzature con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle dell'intervento/macchina già ammesso agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione dell'adattamento tre nuovi preventivi e produrre gli stessi in allegato alla relazione esplicativa dell'adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del saldo, giustificando la scelta operata nell'ambito della stessa.

Nel caso di adattamenti tecnici ed economici che consistano nella realizzazione di un intervento con le stesse caratteristiche tecniche e funzionali, quali ad esempio una nuova ubicazione o l'acquisto dello stesso bene da un diverso fornitore, non occorrerà presentare tre nuovi preventivi con la relazione giustificativa, in quanto la scelta operata è assimilabile all'acquisizione di quarto preventivo in concorrenza con i tre già acquisiti e con quest'ultimo si sono concretizzate condizioni più vantaggiose (economiche o tecnologiche) per la ditta beneficiaria.

Nell'ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti allo stesso “Fabbisogno di intervento”.

Nell'ambito dello stesso Comparto, Fabbisogno di intervento e dello specifico Investimento prioritario è consentita la variazione di alcuni interventi ammessi a finanziamento a condizione che quelli in adattamento siano destinati allo svolgimento delle stesse operazioni/funzioni e che producano effetti complessivamente migliorativi rispetto a quelli previsti nel progetto originariamente approvato.

Gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati direttamente dal funzionario incaricato dell’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o saldo, che comunicherà l’esito al soggetto beneficiario solo nel caso risultasse negativo.

3. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI

La ditta beneficiaria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti apposita dichiarazione (come da fac - simile 1 del paragrafo 9) con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione degli aiuti e nel presente provvedimento e di accettare le condizioni riportate negli stessi. Nel caso di bandi già emanati la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011.

Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina **l’esclusione dai benefici concessi** in conformità a quanto stabilito nella specifica D.G.R. n. 2646 del 30/11/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12/01/2011, sono i seguenti:

- non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti sostanziali al Piano aziendale ammesso ai benefici. In caso di sussistenza di giustificati motivi, a produrre la richiesta di variante sostanziale, al fine della preventiva approvazione, entro e non oltre 15 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili pari ad almeno 10 anni e per i beni mobili ad almeno 5 anni a partire dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo dell’aiuto;
- rispettare l’inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione;
- presentare nei termini stabiliti la domanda di pagamento del premio unico ai sensi della Misura 112, nel caso di partecipazione anche al Pacchetto giovani;
- produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale;
- non attuare modifiche progettuali o defezioni che possano compromettere i requisiti di ammissibilità o riducano di oltre il 30% il volume degli investimenti del PIF di appartenenza ammesso ai benefici, in caso di adesione ad un Progetto Integrato di Filiera;
- non produrre false dichiarazioni;
- consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario a tal fine;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Gli impegni a carico del beneficiario, il cui mancato rispetto determina l’applicazione delle **riduzioni dei benefici concessi** in conformità a quanto stabilito nella specifica D.G.R. n. 2646 del 30/11/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12/01/2011, sono i seguenti:

- ultimare gli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione;

- rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006, par.2.2 e 3.1, per investimenti superiori a € 50.000,00;
- rispettare le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo. Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno revocati gli aiuti (Reg. CE 65/2011), con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Nel caso in cui il beneficiario abbia aderito ad un Progetto Integrato di Filiera le domande ammesse a finanziamento saranno oggetto di estrazione di un campione, pari almeno il 10% delle stesse, al fine di sottoporre le domande selezionate alle verifiche di seguito riportate:

- veridicità di quanto riportato nelle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte a corredo della domanda di aiuto dalla ditta beneficiaria e dal tecnico libero professionista incaricato;
- conformità del tipo di conduzione dichiarata nel PSA (proprietà, affitto, ecc.) per la superficie aziendale condotta, rispetto ai titoli di possesso presenti nel fascicolo aziendale detenuto dal CAA e di riferimento per la compilazione del PSA e della domanda di aiuto;
- conformità della documentazione allegata al Quadro economico riepilogativo;
- corrispondenza dei dati strutturali dichiarati nel Piano aziendale e negli elaborati progettuali con riferimento allo stato dei luoghi anche attraverso eventuali accertamenti in loco.

In caso di esito negativo della verifica sarà comunicata alla ditta beneficiaria e al legale rappresentante del PIF la proposta di revoca dell'aiuto concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

5. RICORSI

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare N. Sauro n. 45/47 Bari 70121.

6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla DGR 2646/2010 pubblicata sul BURP n. 5 del 12/01/2011.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo".
- Reg. (CE) n. 65/2011 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale".
- Reg. (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003 e CE n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al Reg. 479/2008 del Consiglio.

7 . CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
4. Epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;
5. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
6. L'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

Nel caso di richiesta di variante al progetto ammesso o di subentro il beneficiario, o in caso di decesso un suo erede, deve presentare la documentazione probante al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, agli specifici bandi, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

9. SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Fac - Simile n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:		
Nato a:		il
Residente in:		
Via:		

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e nell'Allegato A del provvedimento avente ad oggetto le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;

SI IMPEGNA

ad integrare la documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento al fine di rispettare quanto previsto dal presente Allegato.

Fatto a _____ il _____

Firma del Titolare di domanda

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.